



*Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE USO SOSTENIBILE DEL SUOLO E DELLE ACQUE

Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna
c.a.

Presidente dott. Settimo Nizzi

protocollo@pec.provincia.galluranordestsardegna.it

e, p.c. Seg. del Viceministro On. Vannia Gava

segreteria.gava@mase.gov.it

Dipartimento Sviluppo sostenibile

diss@mase.gov.it

OGGETTO: ISTANZA DI INTERPELLO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 3-*SEPTIES* DEL D. LGS. 152/2006. RAPPORTI TRA ART. 137 COMMA 11 E ART. 133 COMMA 2 D. LGS. 152/2006. RICHIESTA DI INTERPRETAZIONE MINISTERIALE – RIF. NOTA PROT. N. 118084 DEL 04-06-2026.

Con la nota in epigrafe indicata, codesta Amministrazione ha formulato istanza di interpello, chiedendo a questo Ministero «*di voler chiarire l'ambito applicativo dell'art. 137, comma 11, del D. Lgs. 152/2006 ed i suoi rapporti con l'art. 133, comma 2 D. Lgs. 152/2006 ed, in particolare, precisare se la sanzione penale ex art. 137, comma 11 D. Lgs. 152/2006 sia applicabile anche agli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano sul suolo, qualora [...] lo scarico risulti non autorizzabile a causa del divieto assoluto previsto dall'art. 103, comma 1 D. Lgs. 152/2006, oppure se l'assenza della clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca reato" nel testo vigente dell'art. 133, comma 2, del D. Lgs. 152/2006, imponga l'applicazione della sola sanzione amministrativa a questa tipologia di scarichi [...]».*

Riferimenti normativi

Con riferimento al quesito in oggetto, rilevano i seguenti riferimenti normativi:

art. 133, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (d'ora in avanti, anche solo Testo Unico Ambientale o TUA): «*Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila*

ID Utente: 541

ID Documento: USSA-05-541_2026-0062

Data stesura: 03/09/2026



Resp. Div.: Martinelli A.

Ufficio: USSA-05

Data: 03/09/2026

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂



euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro»;

art. 137, comma 11, TUA: «Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni»;

art. 103, comma 1, TUA: «È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3; b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli; e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto»;

art. 104, comma 1, TUA: «È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo».

Considerazioni del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Il quesito posto dall'Amministrazione interpellante attiene al rapporto tra gli artt. 133, comma 2, e 137, comma 11, TUA.

Come noto, il sistema di sanzioni relativo alla disciplina delle acque è ispirato al principio sanzionatorio del c.d. doppio binario, amministrativo e penale. Il legislatore ha previsto una serie di sanzioni amministrative per condotte violative della disciplina di settore (art. 133 TUA), applicabili nella misura in cui il medesimo fatto non sia tale da costituire un illecito di natura penale (art. 137 TUA).

In particolare, la formula «salvo che il fatto costituisca reato» ricorre in tutte le ipotesi sanzionatorie per violazione delle disposizioni in materia di scarichi previste dall'art. 133 cit., escluso il comma 2. Nella misura in cui quest'ultimo sanziona in via amministrativa gli «scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie» privi dell'autorizzazione di cui all'art. 124 TUA oppure in esercizio nonostante sia intervenuto un provvedimento di sospensione o di revoca, l'assenza della suddetta clausola di salvezza fa sorgere dubbi circa l'ambito applicativo dell'art. 137, comma 11, TUA pure applicabile allo scarico abusivo «su terreno [di] acque grigie e liquami provenienti da un fabbricato destinato ad abitazione», dunque relativo a reflui domestici (Cass. pen., sez. III, 20 giugno 2013, n. 38040).

A ben vedere, le due fattispecie sono nettamente distinte.

L'art. 133, comma 2, riguarda gli scarichi di acque reflue domestiche esercitati in assenza del titolo autorizzatorio previsto dall'art. 124, oppure là dove il suddetto titolo sia stato sospeso o revocato. In particolare, da quest'ultima precisazione emerge che lo scarico, sebbene concretamente abusivo, è astrattamente suscettibile di essere autorizzato.

La sanzione penale dell'art. 137, comma 11, invece, punisce la mancata osservanza dei «divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104». Si tratta, salve le eccezioni tassativamente previste dai medesimi artt. 103 e 104, di divieti assoluti di scarico, con i quali «il legislatore, conformemente alle

*direttive comunitarie, ha voluto ribadire in maniera chiara e precisa il divieto di scarichi nel suolo e nel sottosuolo [ivi inclusi gli strati superficiali del sottosuolo, oltre che nelle acque sotterranee], per la natura impermeabile di tale corpo recettore e per l'impossibilità di controllare le sostanze immesse» (Cass. pen., sez. III, 11 marzo 2009, n. 17862). Ne consegue che, in tali casi, gli scarichi risultano abusivi **anche solo in astratto**, senza necessità di verificare se siano stati autorizzati o se il titolo autorizzatorio sia efficace, salva la ricorrenza di una delle ipotesi eccezionali previste.*

Conclusioni

Sulla base delle considerazioni sopra espresse, segue che, là dove l'assenza del titolo autorizzatorio ex art. 124 TUA sia da ricondurre alla sussistenza di una delle ipotesi di divieto di scarico di cui agli artt. 103 e 104 TUA, e non ricorra alcuna delle eccezioni tassative ivi previste, la condotta di esercizio di scarico abusivo è sanzionata ai sensi dell'art. 137, comma 11, TUA, e non in base all'art. 133, comma 2, TUA.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all'articolo 3 septies TUA, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

IL DIRETTORE GENERALE

GIUSEPPE TRAVÌA